



Tribunale di Brindisi
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta Palazzo - Presidente
Dott. M. Giliberti - Giudice
Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore

ORDINANZA

Rilevato che il 18 luglio 2023 E., rimasti senza esito i tentativi in precedenza effettuati per ottenere l'integrale pagamento del proprio credito di € 223.987,74 (sorte capitale) oggetto di ingiunzione dichiarata provvisoriamente esecutiva il 27 giugno 2020 e, finanche, tutte le iniziative per addivenire ad un accordo transattivo con il debitore Condominio P., intimava a quest'ultimo il pagamento del residuo dovuto pari ad € 78.503,84 in relazione al contratto di appalto per la riqualificazione energetica dell'impianto condominiale e la fornitura di energia.

Essendo rimasto inadempito l'invito e dopo aver atteso invano il nominativo aggiornato dei condomini morosi, la reclamata dava corso all'esecuzione pignorando i crediti vantati dal Condominio nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Ostuni che rendeva dichiarazione positiva per l'importo di € 3.489,32; dichiarazione integrata il 4 ottobre 2023 con precisazione che il credito complessivo vincolato ammontava ad € 7.597,00.

L'esecuzione veniva iscritta con il n° 880/2023 ed assegnata al Dott. Sales che, a fronte dell'opposizione spiegata dal Condominio, con decreto *inaudita altera parte* del 7 novembre 2023 sospendeva cautelatamente l'esecuzione e fissava udienza per la trattazione per il 14 febbraio 2024 (udienza rinviata d'ufficio al 28 febbraio 2024).

Senonché lette e apprezzate le difese di Edilizia, il Dott. Sales, sciolta la riserva assunta in udienza, con ordinanza del 29 febbraio 2024 rilevato che:

“ - Vi è decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti del condominio;
- Le questioni articolate nell'atto di opposizione (persistenza dell'obbligazione nei confronti del condominio, in virtù di patti intercorsi fra le parti) attengono a circostanze precedenti (che parrebbero essere state già proposte nel giudizio di opposizione) la formazione del titolo, e che pertanto non potrebbero essere esaminate in questa sede di esecuzione;

P. Q. M.

Revoca[va] la sospensione disposta inaudita altera parte.”

Contestualmente con separato provvedimento (reso in sede esecutiva) fissava udienza per il 10 luglio 2024 per la prosecuzione dell'espropriazione.

Avverso tale ordinanza il Condominio ha proposto reclamo, ribadendo i propri assunti e chiedendo al Collegio di indicare il termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., non avendovi – ad avviso del reclamante – provveduto il G.E..

rilevato che, per principio interpretativo consolidato, in sede di opposizione sia esecutiva sia pre-esecutiva (per l'ipotesi in cui l'*actio* esecutiva non sia ancora iniziata), promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, e', in generale, preclusa la spendita di eccezioni in senso stretto, fondate su fatti di natura impeditiva, modificativa o estintiva anteriori cronologicamente, quanto alla loro venuta ad esistenza, alla definitività del decreto ingiuntivo o del diverso provvedimento giurisdizionale opposto, potendo per contro essere dedotti nuovi fatti giuridici, non esistenti prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione (o del gravame) e in grado di estinguere o modificare il rapporto in contestazione.

Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo stesso - e, dunque, come tali dedotti o anche, semplicemente, giuridicamente deducibili - non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo.

Si pensi, in particolare, all'eccezione di compensazione legale, i cui presupposti di liquidità, esigibilità e coesistenza siano venuti ad esistenza dopo la scadenza dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo oppure dopo il maturare delle preclusioni processuali nel giudizio di opposizione (v. *ex multis*, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, secondo cui «[...] il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame *ex professo* o comunque in via principale»).

In tal senso, depongono non solo ragioni di carattere logico e di economia processuale, ma anche la necessità di conservare una cesura netta fra le vicende giuridiche inerenti al giudizio presupposto e l'esecuzione del provvedimento, conclusivo dello stesso. Ciò, in virtù di un principio di "competenza" intesa in senso lato, per cui della valida formazione del provvedimento portato a esecuzione è (o può essere) investito unicamente il giudice cui è devoluto il gravame o l'impugnativa promossa avverso lo stesso.

Principio di "competenza" che, peraltro, si interseca anche con il diverso principio, pure ispirato ad esigenze di economia processuale, del deducibile (valevole) come dedotto.

Esigenze, tali ultime, meritevoli di tutela secondo la logica e i valori ispiratori dell'ordinamento giuridico multilivello quale deve considerarsi quello italiano in conseguenza dell'eterointegrazione da parte del livello di tutela comunitario, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla CEDU.

È indubbio che l'attuazione, in via coattiva, del *decisum* e la tempestività della tutela siano due corollari logici indefettibili di quel diritto all'effettività della tutela giurisdizionale che rinviene il proprio fondamento oltre che nell'art. 24 Cost., anche negli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE.

Considerato l'attuale stadio dell'evoluzione interpretativa interna, trovando applicazione la regola del deducibile come dedotto, deve ritenersi che l'impossibilità di azionare vizi del titolo di formazione giudiziale valga non solo per quelli concretamente dedotti nel giudizio c.d. presupposto, ma anche per quelli che lo erano sulla base di un criterio di normalità statistica e di diligenza (di fatto, rimasto inosservato);

rilevato che, nondimeno, tali preclusioni, investendo gli eventuali vizi formali del titolo di formazione giudiziale, così come le eccezioni in senso stretto, anteriori alla formazione del titolo, non ineriscono anche al difetto del diritto a procedere *in executivis*, quale aspetto che, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, è suscettibile di essere eccepito o rilevato anche *ex officio* in ogni stato e grado della procedura, salva la formazione di un giudicato interno (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951)¹.

D'altronde, nell'ambito di una generale rimodulazione dei poteri del giudice dell'esecuzione si inserisce anche il profilo relativo alla verifica della permanenza e persistenza del titolo esecutivo sotto il profilo dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva in esso incorporata e ad esso sottesa;

rilevato che, con riguardo alla fattispecie concreta, l'opponente sostiene che il diritto dell'opposta nei riguardi del Condominio sarebbe avvenuto meno per effetto di accordi sopravvenuti con tal ultima.

Nel caso di specie, dunque, non viene in rilievo l'esistenza del diritto azionato in sé, in quanto si controverte della sua mera <<direzione soggettiva>> sotto il profilo passivo, ovvero del soggetto chiamato al comportamento necessario per l'attuazione del diritto stesso. Direzione che appare, senza dubbio, controversa e che, come si avrà modo di evidenziare, è profilo logicamente preliminare rispetto alla rituale instaurazione dell'azione esecutiva, ponendo un problema di eventuale sospensibilità dell'esecuzione (e ciò a prescindere dalla richiamabilità degli art. 623 e 624 cpc).

Invero, la scrittura in atti contiene l'impegno della società a rivalersi nei confronti dei soli condomini morosi e, dunque, non anche nei riguardi di quelli <<virtuosi>>, perché già ottemperanti ai pagamenti richiesti.

Ciò, nella logica di un *pactum de non petendo*, soggettivamente limitato a tali ultimi.

Orbene, non vi è alcun cenno alla posizione del Condominio che, nondimeno risulta parte formale e sostanziale della scrittura in quanto, per il tramite del suo amministratore, ha apposto la propria sottoscrizione in calce alla stessa.

Anche tale circostanza consente di formulare le seguenti riflessioni.

1.La natura giuridica del Condominio. Le Sezioni Unite e la stigmatizzazione della ricostruzione quale ente di gestione

È nota la configurazione giuridica del Condominio.

Diffusa è, infatti, la ricostruzione giurisprudenziale del condominio quale "ente di gestione", per quanto soggetta ad autorevole critica da parte delle Sezioni Unite. Lo stesso viene, cioè,

¹ Ciò, anche perché sottraendosi al novero delle eccezioni in senso stretto, soggette alle noti preclusioni processuali del giudizio di merito e, quindi, liberamente rilevabile, salvo l'eventuale formarsi di un giudicato interno.

ricostruito quale entità priva di un'autonoma personalità giuridica ma, nondimeno, legittimata ad agire in rappresentanza e nell'interesse dei condomini. Ciò per il tramite di un amministratore, la cui legittimazione ad agire non è esclusiva, ma concorrente con quella dei singoli condomini.

Tali ultimi conservano, infatti, il potere di agire in via giudiziale al fine di attuare la difesa dei diritti inerenti alle parti comuni; nonché di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione o anche solo di intervenire nei giudizi intrapresi dall'amministratore, ecc.. Nondimeno, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite dell'8.4.2008 n 9148 ha abdicato alla qualificazione dell'istituto *de quo*, quale ente di gestione, negando la configurabilità di una responsabilità solidale dei singoli condomini.

La suddetta pronuncia – riconoscendo che la ricostruzione *de qua* è finalizzata a preservare la legittimazione *ad actionem* dei singoli condomini – evidenzia l'incoerenza delle conseguenze giuridiche tratte dal tradizionale inquadramento dell'istituto. Infatti, la figura dell'ente di mera gestione, «*suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti*».

Ciò sarebbe evincibile dalla stessa disciplina degli enti di gestione (cfr. art. 3 l. 22.12.1956, n. 1589, in materia di “*Istituzione del Ministero delle Partecipazioni statali*”).

Per espressa previsione della legge istitutiva degli stessi o della normativa secondaria che vi ha dato attuazione, essi mutuano lo schema operativo delle società per azioni di diritto comune, «*delle quali detengono le partecipazioni azionarie e che organizzano nei modi più opportuni*».

Quanto al profilo funzionale, essi, attuando le direttive governative, provvedono a razionalizzare le attività controllate, coordinare i programmi e assicurare l'assistenza finanziaria mediante i fondi di dotazione. Per quanto concerne la loro veste giuridica, gli enti di gestione sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico oltre che di una propria autonomia patrimoniale (come evincibile dalla previsione di un fondo di dotazione e della titolarità, in capo agli stessi, delle partecipazioni azionarie).

Ne consegue che – a giudizio delle sez. un., pronunciatesi *incidenter tantum* sulla questione – sarebbe privo di ogni fondamento logico e concettuale l'abituale richiamo della categoria dell'ente di gestione in relazione al condominio negli edifici. Ciò, per quanto tra tal ultima fattispecie e il condominio possa ravvisarsi una «*rassomiglianza della funzione – il fatto che l'amministratore e l'assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono*».

Al riguardo, le sez. un. evidenziano come il condominio non sia, invece, titolare di un patrimonio autonomo, né di rapporti giuridici attivi o passivi; ciò, in quanto la titolarità dei diritti sulle cose, sugli impianti e sui servizi di uso comune è dei singoli condomini i quali, al contempo, rispondono delle obbligazioni (contrattuali o meno) che rinvergono il proprio fondamento giustificativo nelle cose, negli impianti ed nei servizi comuni.

Inoltre, le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio non farebbero capo ad un fantomatico ente, ma graverebbero, *pro quota*, sui singoli partecipanti.

In ultimo, quando agisce giudizialmente l'amministratore rappresenta non il condominio – quale ente a se stante – ma i singoli condomini, che sono le parti sostanziali del processo, in quanto destinatari degli effetti della sentenza seppur nei limiti della loro quota (artt. 1118 e 1123 cod. civ.).

Da ciò deriverebbe la loro legittimazione ad intervenire in giudizio.

Tali considerazioni sono, però, state oggetto – come si avrà modo di precisare – di parziale revisione critica.

2.La giurisprudenza successiva alle S.U.

La giurisprudenza successiva, discostandosi dalla posizione assunta dalle menzionate sez. un., ha riproposto *de plano* – come se si trattasse di un dato oramai acquisito al diritto vivente – la qualificazione del condominio quale ente di gestione che sembrava oramai essere destinata all'oblio.

Nondimeno, tali pronunce (cfr. CASS., 20.2.2009, n.4245) - capovolgendo la logica delle sez. un., ma perseguendone la medesima finalità di una sistemazione razionale e coerente della materia – hanno ritenuto che la predetta veste giuridica fosse compatibile con il riconoscimento, in capo all'amministratore, della legittimazione esclusiva ad agire, ad esempio, per l'escussione di una polizza danni stipulata dal condominio.

Ciò, appunto, in quanto la qualificazione giuridica del condominio come ente di gestione privo di personalità giuridica non implicherebbe – diversamente da quello che si è sempre ritenuto – il riconoscimento di una concorrente legittimazione dei singoli condomini.

Invero, a tal riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10934/2019, - *“una volta riscontrato che il legislatore ha respinto in sede di riforma dell'istituto... la prospettiva di dare al condominio personalità giuridica con conseguenti diritti sui beni comuni”* - hanno ribadito il difetto di personalità giuridica del condominio che costituisce una sorte di ausilio organizzativo con funzioni semplificatorie della gestione delle res condominiali, anche in via giudiziale. Ausilio che si aggiunge e non si sostituisce ai singoli condomini che conservano intatti le proprie prerogative processuali.

Secondo le Sezioni Unite *“la ratio dei poteri processuali dei singoli condomini risiede... nel carattere necessariamente autonomo”* – e originario – *“del potere del condòmino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", e di resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio”*.

Pertanto, conclude il Collegio, *“allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale”*.

Dunque, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" (sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti

sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso).

Conclusivamente, può ritenersi che il Condominio, pur a seguito della novella del 2012 che non ha innovato sul punto, non abbia le vesti proprie dell'ente di gestione quale tipizzato dal legislatore, in quanto non ne riproduce lo schema tipico.

3. Il Condominio quale ente di gestione in senso solo descrittivo

Nondimeno, lo stesso costituisce, comunque, una compagine organizzativa complessa, dotata di un organo deliberante così come di un altro con funzioni, tendenzialmente, esecutive e, eccezionalmente, <<provvisoriamente decisorie>>, come nel caso del compimento di atti di urgenza nell'interesse della collettività condominiale.

Dunque, la locuzione di ente di gestione potrebbe essere invocata solo in senso elastico e puramente descrittivo, ovvero senza avere la presunzione di incanalare lo stesso nel modello tipico. Più corretta potrebbe esserne la catalogazione quale soggetto di diritto, sprovvisto di personalità giuridica accomunabile alle società di persone, anche se con meno prerogative per i condomini rispetto ai soci di tali ultime.

Non gode, ad esempio, di un'autonomia patrimoniale, anche solo <<imperfetta>>, quale è quella tipica delle società di persone e ciò perché i suoi beni sono aggredibili unitamente a quelli dei singoli condomini, senza che gli stessi beneficino della facoltà di opporre il *beneficium excussionis* proprio delle società semplici o il *beneficium hordinis* tipico delle società in nome collettivo.

Ne consegue che, con riguardo alla fattispecie concreta, la rinuncia ad agire nei riguardi dei condomini regolarmente ottemperanti deve intendersi come estesa al Condominio, parte dell'accordo. Ciò anche perché, diversamente, riducendosi il Condominio nella collettività alla cui gestione è preposto, l'azione monitoria e esecutiva potrebbe rivolgersi proprio nei riguardi dei soggetti che le parti consensualmente hanno voluto escludere dalla responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni *de quibus*, elidendo il vincolo di solidarietà previsto *ex lege*.

Vincolo, peraltro, sottendente interessi privati e dunque, pienamente, disponibile dalla autonomia negoziale delle parti.

Dunque, ove non si accedesse all'esegesi prescelta, la scrittura de qua sarebbe risulterebbe sprovvista di qualunque efficacia vincolante, riducendosi ad un impegno morale, e, per specifica direttiva provenienti dalle regole di interpretazione dei contratti, a fronte di un testo contrattuale <<polisenso>> o, comunque, suscettibile di essere variamente interpretato, deve prediligersi la lettura che sia idonea ad assicurare allo stesso la capacità di produrre gli effetti (reali o obbligatori) cui lo stesso appare preordinato. In tal senso, è richiamabile il chiaro tenore dell'art. 1369 c.c.², tradizionalmente, evocato dalla dottrina come fondamento giuridico della necessità di un'interpretazione di tipo <<conservativo>> della portata effettuale del regolamento contrattuale;

² <<Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto>>.

rilevato che, nel caso di specie, risulta prefigurabile un'ipotesi di sospensione, derivante non dall'arrogazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di una pronuncia in via principale in relazione alle questioni già dedotte nel giudizio presupposto, bensì scaturente dalla verosimile sopravvenuta inesistenza del diritto di richiedere le somme al Condominio e di agire *in executivis* per il recupero delle stesse.

1. L'esatta portata precettiva dell'art. 295 cpc, quale ricostruita dalle Sezioni Unite

A tal riguardo, si rende opportuna una succinta ricostruzione del dibattito relativo ai rapporti tra processo esecutivo e art. 295 c.p.c..

Prima di ciò si vuole precisare l'esatta portata precettiva dell'art. 295 cpc, così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto di circoscriverla all'ipotesi in cui tra due giudizi, l'uno pregiudicante rispetto all'altro, rispetto al primo non sia ancora intervenuta una pronuncia di primo grado.

Infatti, le sez. un., 19/06/2012, n.10027, hanno affermato il principio per cui *“Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.”*

Ciò, in quanto il diritto azionato è (seppur provvisoriamente) dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111 Cost., comma 2), così giustificandosi sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità fra le parti della sentenza di primo grado.

Come rilevato dalle Sezioni Unite, l'ordinamento, dopo la pronuncia di primo grado, <<si appaga>> e preferisce, invece che imporre l'attesa del giudicato, consentire che il processo sulla causa dipendente, riprenda, assumendo, a suo fondamento, la decisione, ancorchè suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante. Ciò, perchè, come si è detto, la pronuncia di primo grado, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dall'autorità giurisdizionale, giustifica la presunzione (relativa) di conformità della stessa a diritto.

L'istituto della sospensione necessaria avrebbe così esaurito i suoi effetti.

Questa impostazione, invero, non trova ostacolo nella lettera della disposizione ora contenuta nell'art. 295, che, mentre attribuisce al giudice della causa pregiudicata il potere di sospendere il giudizio, perchè la sua decisione dipende da quella di altra causa, pendente davanti ad altro giudice od anche davanti a sè, tuttavia non indica quale sia il termine ultimo della sospensione che è così da ordinare.

Nondimeno, il rapporto di dipendenza tra le cause, però, resta e se la controversia si prosegue nei gradi di impugnazione, spetterà alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere se mantenere o meno in stato di sospensione il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.

Pertanto, come già evidenziato dalle Sezioni Unite, ove sia stata pronunciata sentenza che abbia definito il giudizio pregiudicante in primo grado, il secondo giudizio non deve, necessariamente, essere sospeso in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, non ricorrendo un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 cpc, ma può, comunque, esserlo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio lo ritenga opportuno a seguito di una valutazione, ancorata alla specificità della fattispecie concreta.

Dunque, salvo che l'ordinamento non esprima in casi specifici una valutazione diversa, imponendo che il giudice della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull'elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse, è al giudice che l'ordinamento rimette il compito di valutare se l'efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337 c.p.c., comma 2) in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo.

2. L'applicabilità dell'art. 295 cpc al giudizio esecutivo

Definito l'ambito operativo della sospensione necessaria del processo e tornando ai suoi rapporti con l'esecuzione immobiliare, si è affermato che la sospensione del processo esecutivo non potrebbe avvenire nelle ipotesi ex art. 295 in quanto il Giudice "non decide alcuna causa che sia a sua volta legata alla definizione di una controversia da un rapporto di dipendenza". Ciò, in quanto detto giudice non avrebbe poteri cognitivi, ma sarebbe tenuto "a portare ad esecuzione l'ordine contenuto nel titolo esecutivo" (Trib. Benevento, cit.).

Nondimeno, non difetta un'opinione, più recente, di segno opposto, secondo cui, nonostante la differenza di struttura tra la sospensione necessaria nel processo di cognizione e la sospensione del processo esecutivo, le suddette previsioni risponderebbero ad una *ratio* ad esse comune che giustificerebbe l'ammissibilità di un provvedimento di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione anche al di fuori del combinato disposto degli artt. 623 e 624 cpc.

Tale ricostruzione muove anche dalla progressiva <<metamorfosi>> del processo esecutivo rispetto all'originaria impostazione consegnata dal codice di rito.

In particolare, deve ritenersi che si vada attenuando il rigore di alcuni principi che hanno contraddistinto l'azione esecutiva fin dal suo ingresso nell'ordinamento giuridico, quale mero strumento di attuazione del comando, rimasto inadempito, finalizzato a tradurre nella realtà materiale la regola scolpita dal titolo esecutivo.

Il riferimento è, soprattutto, ai caratteri dell'autonomia, dell'astrattezza e dell'autosufficienza del titolo esecutivo.

Correlativamente si registra una profonda crisi anche della tradizionale distinzione - avente, invero, una sua intrinseca ragionevolezza - tra attività di tipicità esecutiva-

L'ultimo dei suddetti connotati distintivi ovvero l'autosufficienza veniva intesa come l'idoneità del titolo esecutivo a consentire, legittimandola, l'azione esecutiva, attribuendo al possessore dello stesso, il diritto, in un certo qual modo, incondizionato, di ottenere l'attivazione dell'ufficio esecutivo, su cui gravava il (correlato) dovere di tutelare la pretesa giuridica soggettiva incorporata nel titolo.

Il G.E., di norma, non avrebbe potuto accertare l'effettiva esistenza della stessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui non fosse stato a ciò legittimato dalla proposizione di rituale opposizione all'esecuzione (peraltro, fino ad un recente passato, esperibile *sine die*).

Nella vigenza della suddetta disciplina, le opposizioni esecutive costituivano gli unici momenti cognitivi di un'attività esecutiva congeniata non "per conoscere, ma per attuare un pensiero giuridico già definito".

Nell'ambito dell'economia complessiva dell'attività giudiziaria, l'attività accertativa veniva ad assumere un ruolo del tutto marginale.

Invero, il percorso evolutivo del processo esecutivo - che negli ultimi anni sembra aver subito una apprezzabile accelerazione, con la moltiplicazione delle <<parentesi cognitive>> - affonda le sue radici già nelle pronunce a Sezioni Unite del 2012³, in punto di integrazione giudiziale del titolo esecutivo da parte del G.e.⁴.

D'altronde, e' innegabile che le suddette pronunce, nel garantire l'eseguibilità di comandi sia sostanziali sia giudiziali, affetti da una genetica genericità, abbiano assicurato l'osservanza del principio di effettività della tutela, il cui fondamento e' da ricercarsi sia a livello costituzionale negli artt. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli artt. 6 e 13 CEDU e 47 Cost..

Si attua il passaggio da un ruolo monolitico del G.e. quale mero esecutore di un comando già formato ad una veste duplice, non solo esecutiva, bensì di giudice della cognizione, se non altro per tutte le questioni veicolabili dalle c.d. eccezioni in senso lato.

E proprio il principio di effettività pare rivestire di un fondamento costituzionale le recenti aperture ad una funzione cognitiva sempre più ampia.

Nell'ambito di una generale rimodulazione dei poteri del giudice dell'esecuzione si inserisce anche il profilo relativo alla verifica della permanenza e persistenza del titolo esecutivo sotto il profilo dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva in esso incorporata.

D'altronde, si tratta di un aspetto che, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, e' suscettibile di essere rilevato *ex officio* (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951)⁵.

Dunque, nel senso di una cognizione sommaria delle ragioni devolute nel giudizio presupposto depone l'attuale configurazione <<bifasica>> del giudizio esecutivo, così come elementari esigenze di giustizia.

E', infatti, indubbio che l'attuazione coattiva di un preteso diritto può portare a conseguenze patrimoniali irreversibili, non perché il danno patrimoniale arrecato non sia monetizzabile e. in astratto, sempre ristorabile, ma perché il creditore sia insolvente o, persino, incapiente.

³ sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012.

⁴ In particolare, la sentenza n. 11067 del 2.07.2012, attribuiva al giudice dell'esecuzione, nell'ipotesi di incertezze interpretative nella ricostruzione dell'obbligo posto nella sentenza, il potere di integrare con elementi extratestuali il precetto giudiziale. Ciò, però, subordinatamente al fatto che i dati di riferimento fossero tratti da documenti, a loro volta, ritualmente acquisiti al processo che aveva condotto alla formazione del titolo giudiziale.

⁵ Ciò, anche perché sottraentisi al novero delle eccezioni in senso stretto, soggette alle noti preclusioni processuali del giudizio di merito e, quindi, liberamente rilevabile, salvo l'eventuale formarsi di un giudicato interno.

D'altronde, a tal riguardo, non può non invocarsi anche la nuova veste operativa della tutela d'urgenza, dilatabile, diversamente da quanto ritenuto in passato, anche alle pretese di carattere meramente patrimoniale.

Nondimeno, nel senso dell'inapplicabilità al processo esecutivo dell'art. 295 c.p.c. depone la considerazione per cui la stessa ha per fondamento non solo la pregiudizialità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche quella tecnico- giuridica, nel senso che l'oggetto del processo deve porsi quale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (come nell'ipotesi dello status di figlio rispetto all'azione di riduzione di legittima).

In tal caso, la definizione con sentenza, passata in giudicato, della questione presupposta, nasce dall'esigenza di evitare un possibile conflitto tra giudicati. In tal senso, può richiamarsi quanto sancito da Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2007, n. 4421, secondo cui *“la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo”*.

Tale è lo scopo della norma di cui all'articolo 295 codice procedura civile, che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso meramente logico.

Coerentemente con tali principi e' stato affermato che va esclusa l'applicabilità dell'articolo 295 codice procedura civile nell'ipotesi in cui pendano, davanti a giudici diversi, il giudizio d'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. e quello di divisione ex art. 110 cod. proc. civ, nel quale ultimo sia stata invocata la previa definizione del primo, poiché la questione oggetto del giudizio di opposizione è pregiudiziale solamente in senso logico rispetto a quella eventualmente pregiudicata che viene discussa nel separato giudizio di divisione, non essendovi la possibilità di conflitto tra giudicati (Cass. civ. Sez. II Ord., 28/04/2006, n. 9901).

Così si e' affermato che il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione (v. Cassazione civile sez. VI, 20/02/2018, n.4035).

3. La prefigurazione di un'applicazione estensiva o analogica dell'art. 337 cpc, quale evincibile dal tessuto motivazionale delle S.U. del 2012

Ciò premesso, sovengono proprio le considerazioni delle S.U. del 2012 che evidenziano come possa accadere che il Giudice del giudizio pregiudicato logicamente ritenga opportuno attendere la definitività della pronuncia o, come nel caso di specie, del diritto azionato in sede esecutiva.

Si pensi alle caratteristiche della fattispecie concreta, così come all'ipotesi che il titolo di formazione giudiziale appaia di debole fondamento oppure sia stato già posto nel nulla da una pronuncia di secondo grado, ancora non definitiva. In tal ultimo caso, il giudice dell'esecuzione dovrebbe estinguere il giudizio, ordinando il compimento delle formalità connesse tra cui la cancellazione del pignoramento e ciò pur a fronte dell'eventualità che quella pronuncia di secondo grado sia, a sua volta, travolta).

Esiste, cioè, il rischio che si autorizzino delle modifiche coattive della sfera patrimoniale del debitore o del creditore difficilmente reversibili o, comunque, contrarie a elementari esigenze di economia processuale.

Dunque, anche in virtù dei rinnovati poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione, la sospensione deve ritenersi ammissibile ma non ex art. 295 cpc, ma in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 337 cpc, da intendersi estensibile anche alle ipotesi in cui, davanti ad un qualunque giudice, anche dell'esecuzione, sia invocata l'autorità di una qualsiasi pronuncia, anche se non consacrata non in una sentenza, ma in un decreto ingiuntivo o in ordinanza cautelare o anticipatoria.

Ciò, seppur a condizioni, particolarmente, rigorose che implicano una valutazione solo incidentale (e non in via principale e con efficacia di giudicato) delle questioni di fatto che siano dedotte del giudizio di merito presupposto. Ciò, al fine di consentire la valutazione della ricorrenza di ragioni che rendano, non necessaria, ma anche solo opportuna, la sospensione della vicenda esecutiva o del giudizio <<logicamente>> pregiudicato, in attesa che si definisca il giudizio presupposto con una pronuncia in via principale sulle ragioni dell'opposizione.

Inoltre, dovendosi raccordare il giudizio esecutivo con quello presupposto, deve ritenersi che l'eventuale sospensione sia concedibile dal Giudice dell'esecuzione fin quando il Giudice del giudizio presupposto non si sia pronunciato anche solo con sentenza di primo grado e non definitiva.

La complessità della fattispecie, unitamente alla natura di ente pubblico dell'opponente, inducono a ritenere la ricorrenza di giustificati motivi per compensare solo parzialmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:

1. accoglie il reclamo *in parte* qua e, per l'effetto, riformando il provvedimento impugnato, sospende la procedura esecutiva in attesa della definizione del giudizio monitorio presupposto;

2. spese compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Brindisi, in data 16/7/2024

Il Giudice est.
Dott. Antonio I. Natali

Il Presidente
Dott.ssa Fausta PALAZZO